

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1289

DEL 27/03/2014

Oggetto: **P.S.R. 2007/2013 - Misura 212 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane" - Annualità 2012. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Bacciu Antonietta (CUAA: BCCNNT66A56E647L).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 06/02/2013 di proroga dell'incarico del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando della Misura 212 - annualità 2012 - approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo locale e agroambiente dell'Assessorato all'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n°5907/18 5 del 30/03/2012;
- PREMESSO** che, con domanda n° 24740238761 la ditta Bacciu Antonietta ha richiesto i benefici previsti dalla misura in oggetto per la tipologia "azienda zootecnica", per l'annualità 2012;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1289

DEL 27/03/2014

PREMESSO che in sede di istruttoria è stato accertato che nella domanda di aiuto era indicata una consistenza bestiame aziendale pari a 4,60 UBA;

PREMESSO che, con nota prot. n. 8996 del 12/02/2013, notificata il 18/02/2013, il Servizio Territoriale del Nuorese ha comunicato all'interessata, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, l'avvio del procedimento di decadenza totale della domanda per la mancanza del requisito di accesso inerente la consistenza bestiame aziendale, pari ad almeno 5 UBA, stabilito dal punto 7.1.1 del bando. Alla Sig.ra Bacciu veniva assegnato un termine di 15 giorni dalla notifica per la presentazione di memorie e/o osservazioni contrarie. La ditta non ha riscontrato la suddetta comunicazione;

PREMESSO che, con nota n. 24740 del 02/04/2013, notificata alla Ditta il 15/04/2013, è stato comunicato il provvedimento di decadenza totale della domanda;

PREMESSO che il 27/04/2013 la Ditta ha impugnato il suddetto provvedimento con ricorso gerarchico. Nell'impugnativa la Sig.ra Bacciu dichiara che nell'anno 2012 la consistenza del bestiame della sua azienda era pari a 5 capi bovini adulti, regolarmente registrati e certificati nella BDN dal 01/01/2012 al 31/12/2012 e che, quindi, è in possesso del requisito di accesso alla misura. Al fine di comprovare quanto dichiarato, allega al ricorso copia del registro di stalla;

VISTO il paragrafo 7.1.1 del bando il quale prevede che *"ai fini della Misura 212 è azienda zootecnica quella con una SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non inferiore a 10 ha e con una consistenza bestiame aziendale pari ad almeno 5 UBA"*;

ESAMINATO il registro di stalla allegato al ricorso dal quale risulta che, alla data di presentazione della domanda per l'annualità 2012, la consistenza bestiame aziendale era pari a 4,60 UBA (n. 4 bovini da 2 anni e più; n. 1 bovino da 6 a 24 mesi) e non corrispondente a 5 UBA come asserito dalla Ricorrente;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1289

DEL 27/03/2014

CONSIDERATO che la Ditta non soddisfa i requisiti minimi, previsti dal paragrafo 7.1.1 del bando per l'accesso alla misura;

RITENUTO non accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 242 del 14/01/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Bacciu Antonietta (CUAA: BCCNNT66A56E647L);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Nuorese affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART.3 di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione "Atti" del sito www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato